



## DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

### SETTORE TUTELA TERRITORIO

### UFFICIO CONTROLLO EMISSIONI

**OGGETTO:** L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in capo alla Ditta FERRERO Mangimi S.p.A. con sede legale in Farigliano, Via Fornace, 15 ed impianto sito in Fossano, Via Crova di Vaglio (Loreto), 18.

**Attività IPPC: 6.4 b** “Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)”;

(Rif. Pratica n. 8.02/65)

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che

- con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 105 del 02/02/2007, valida sino al 30/06/2012, è stata rilasciata alla ditta FERRERO Mangimi S.p.A. con sede legale in Farigliano, Via Fornace, 15 e impianto sito in Fossano, Fr. Loreto, 19, l'autorizzazione integrata ambientale per le attività IPPC: “6.4b Mangimifici”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 444 del 18/09/2009, è stata aggiornata la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in data 28 dicembre 2011 la ditta FERRERO Mangimi S.p.A. con sede legale in Farigliano, Via Fornace, 15 – P. I.V.A. 02887420046 – gestore dell'impianto sito in Fossano, Fr. Loreto, 19 – ha presentato, nei termini di legge, istanza e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.4b Mangimifici;
- con nota prot. n. 4079 del 17/01/2012 è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Fossano, i

Servizi Igiene Pubblica e Veterinari dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Fossano, il Responsabile dell'Agenda Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta FERRERO Mangimi S.p.A. di Farigliano, quale soggetto richiedente;

- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
  - i funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia, che hanno curato l'istruttoria;
  - un Funzionario del Comune di Fossano;
  - un Veterinario Dirigente dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo;
  - il Datore di Lavoro ed un Consulente per la ditta FERRERO Mangimi S.p.A. di Farigliano;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 27/03/2012, la Ditta FERRERO Mangimi S.p.A. ha chiesto il differimento dei termini di risposta alla richiesta integrazioni avanzata in sede di Conferenza di Servizi:
- con nota prot. n. 31281 del 2 aprile 2012, la Provincia ha concesso la proroga richiesta;
- in data 24/04/2012, la ditta FERRERO Mangimi S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta utile per la stesura del presente provvedimento autorizzativo, nella quale ha comunicato, tra l'altro, la variazione toponomastica dell'impianto ippc;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 42685 del 10/05/2012, la suddetta documentazione agli Enti, convocati in Conferenza;
- non sono pervenuti ulteriori pareri o osservazioni da parte degli stessi;

#### **ritenuto**

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- di modificare altresì l'indirizzo dello stabilimento a seguito di variazione toponomastica in Via Crova di Vaglio (Loreto) n. 18 – Fossano;

#### **visti**

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;

- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- il D.M. 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

**evidenziato che** sei mesi prima della scadenza è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e, pertanto, il gestore ha continuato l'attività sulla base del precedente provvedimento, in ossequio all'art. 29-octies, comma 1 D. Lgs 128/2010;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**visto** il decreto presidenziale, prot. n. 9/2011 del 28 febbraio 2011;

**visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**visto** lo Statuto provinciale vigente;

**visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

## **DISPONE**

1) **di rinnovare sino a tutto il 31/10/2017**, ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla ditta FERRERO Mangimi S.p.A. con sede legale in Farigliano, Via Fornace, 15 – P. IVA 02887420046 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimenti sito nel Comune di Fossano, Via Crova di Vaglio (Loreto), 18, per l'esercizio dell'**Attività IPPC:6.4b** "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali

(diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale) ”;

2) **di vincolare** l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;

3) **di stabilire che** le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell’**Allegato tecnico n. 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento**;

4) **di disporre** la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Fossano, al Dipartimento Provinciale dell’Arpa di Cuneo, al Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL CN1 di Fossano ed all’Assessorato Ambiente della Regione Piemonte;

5) **che**, in caso di modifiche degli impianti o della variazione della titolarità dell’impianto, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia di Cuneo, tramite il SUAP competente per territorio, **entro trenta giorni**, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell’art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

6) **che** il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l’impianto;

7) **di dare atto che** la presente determinazione non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario;

8) **di dare infine atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge;

#### - EVIDENZIA -

- che, a norma dell’art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento, il gestore deve presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione al SUAP competente per territorio, secondo le modalità definite dalla Provincia e corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-*ter*, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che la Provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 29-*octies*, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rinnova, con il tramite del SUAP, ogni cinque anni (o ogni otto anni, qualora il sito risulti registrato ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, o ogni sei anni, nel caso di impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001) le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, confermandole o aggiornandole;
- che il Gestore deve trasmettere all’autorità competente, all’Arpa - Dipartimento di Cuneo - ed al Sindaco del Comune di Fossano i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell’art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati dalla Provincia di Cuneo;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 30;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE TUTELA TERRITORIO  
dott. Luciano FANTINO

<b>Funzionari estensori</b> P.I. Guido Marino Dott.ssa Stefania Viale Sarale Elena
<hr/>
<b>VISTO</b> <b>Responsabile U.A.</b>
P.I. Guido MARINO

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Rinnovo

**FERRERO MANGIMI S.p.A.**

**ALLEGATO TECNICO 1**

<b>Inquadramento territoriale ed ambientale .....</b>	<b>2</b>
<b>Assetto impiantistico attuale .....</b>	<b>2</b>
<b>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute .....</b>	<b>2</b>
<b>Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC.....</b>	<b>4</b>
<b>Confronto con MTD.....</b>	<b>4</b>
<b>Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA.....</b>	<b>4</b>
<b>Quadri emissivi, limiti e prescrizioni.....</b>	<b>4</b>
<b>Ciclo produttivo.....</b>	<b>4</b>
<b>Uso dell'energia .....</b>	<b>5</b>
<b>Emissioni in atmosfera.....</b>	<b>6</b>
<b>Scarichi acque reflue.....</b>	<b>10</b>
<b>Emissione sonore .....</b>	<b>12</b>
<b>Gestione rifiuti.....</b>	<b>14</b>
<b>Sicurezza industriale, protezione del suolo e delle acque sotterranee.....</b>	<b>14</b>

## Inquadramento territoriale ed ambientale

Il complesso industriale, adibito a stabilimento per la produzione di elementi zootecnici è ubicato in zona destinata prevalentemente ad attività agricola come si evince dalla lettura del piano regolatore riportante la zona artigianale produttiva (A) e le aree produttive agricole per impianti produttivi ed attrezzature (E1).

Nella zona circostante sono ubicati altri stabilimenti produttivi, oltre ad attività commerciali e a case di civile abitazione.

Ad ovest, corre l'Autostrada Torino – Savona con relativo casello.

La classificazione acustica definitiva del Comune di Fossano inserisce l'edificio dello Stabilimento in classe VI, mentre l'area di pertinenza dello Stabilimento è inserita prevalentemente in classe VI e parte in classe V (fascia cuscinetto). All'esterno dell'area di pertinenza dello Stabilimento sono presenti aree di classe IV e, più lontano, di classe III.

## Assetto impiantistico attuale

### Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'attività del complesso IPPC consiste nella produzione di mangime zootecnico a partire da materie prime vegetali. Lo stabilimento ha prodotto nell'anno 2010 circa 138.000 t di mangime, ovvero 460 t/g contro una capacità produttiva massima dichiarata di 470 t/g.

La lavorazione si svolge su tre turni di 8 ore ciascuno, per circa 300 giorni all'anno.

La Ditta ha effettuato, dal rilascio dell'AIA, le seguenti modifiche non sostanziali dello stabilimento:

- installazione di 5 nuovi aspiratori con ricircolo in ambiente di lavoro dopo filtrazione e di nuove calze filtranti sui silos di stoccaggio interni con conseguente eliminazione dell'aspirazione generale di cui al punto di emissione n. 7;
- installazione di nuova fossa di scarico materie prime con aspirazione convogliata al punto di emissione n. 16;
- introduzione di una nuova linea di produzione integratori, con una produzione di circa 3.000 t/a, delle quali 1.200 destinate allo stabilimento stesso e 1.800 vendute al altri stabilimenti del gruppo. Gli integratori venivano prima acquistati dall'esterno;
- installazione di un nuovo mulino a martelli per la macinazione cereali, destinato alla produzione di mangimi suini, della potenzialità massima di 1000 t/g, le cui emissioni sono convogliate al punto di emissione n. 17;
- aumento della capacità di stoccaggio della nuova linea integratori e aumento dell'automazione dell'impianto mediante installazione di un nuovo propulsore di alimentazione del miscelatore esistente;
- sostituzione della fossa Imhoff.

Le modifiche non hanno portato ad un aumento produttivo, in quanto resta presente in azienda un solo miscelatore e un solo elevatore a tazze, che fungono da "fase controllante" per l'intero ciclo produttivo, in quanto sono quelle a capacità produttiva minore.

Le fasi di lavorazione non sono variate dal rilascio dell'AIA, e possono essere così riassunte:

1. *Carico silos materie prime da fossa di scarico e stoccaggio*
2. *Macinazione del prodotto*

3. Scarico della farina nei silos materie prime e nei silos prodotti da pellettare
4. Pellettatura
5. Stoccaggio e carico prodotti finiti

Le unità termiche di produzione energia non sono variate rispetto al rilascio dell'AIA. Il combustibile utilizzato resta il GPL.

<b>Identificazione</b>	<b>M1</b>
Potenza termica nominale (MW <sub>t</sub> )	1,393
Anno di costruzione	1991
Tipo di impiego	1 turno giornaliero- a servizio delle cubettatrici
Punto di emissione corrispondente	<b>10</b>

<b>Identificazione</b>	<b>M2</b>
Potenza termica nominale (MW <sub>t</sub> )	1,046
Anno di costruzione	1992
Tipo di impiego	1 turno giornaliero - a servizio delle cubettatrici
Punto di emissione corrispondente	<b>11</b>

<b>Identificazione</b>	<b>M3</b>
Potenza termica nominale (MW <sub>t</sub> )	0,256
Anno di costruzione	2001
Tipo di impiego	Continuo – riscaldamento serbatoi liquidi
Punto di emissione corrispondente	<b>12</b>

L'energia elettrica è in parte acquistata dall'ENEL, in parte autoprodotta dall'impianto fotovoltaico da 997,04 kW di picco, confinante con il sito produttivo, di recente installazione.

Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'Impresa sono polveri derivanti dalle lavorazioni ed NO<sub>x</sub> derivanti dai generatori di calore. Sui punti di emissione derivanti dalle lavorazioni sono presenti impianti di abbattimento, in particolare filtri a tessuto e cicloni. Per quanto concerne le emissioni diffuse, l'azienda dichiara di impiegare sistemi di scarico e trasporto del materiale completamente chiusi e l'intero ciclo produttivo è condotto in capannone chiuso.

L'acqua, prelevata dall'acquedotto, viene utilizzata principalmente per produrre vapore, a servizio delle cubettatrici e acqua calda, impiegata per mantenere fluide alcune materie prime stoccate nei serbatoi per i liquidi e caratterizzate da elevata viscosità. Gli scarichi delle acque reflue domestiche recapitano negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti.

La ditta ha predisposto una procedura per la gestione degli scarti dei mangimi in accordo con il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

I rifiuti vengono gestiti in regime di deposito temporaneo.

Lo stabilimento non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. sui rischi d'incidente rilevante, ma è soggetto alle direttive ATEX. In proposito l'azienda comunica che è stata redatta la valutazione del rischio per lo stabilimento esistente e quella preventiva per la torre integratori e per il magazzino.

## Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

### Confronto con MTD

Nella documentazione di rinnovo il gestore dichiara di adottare, per quanto applicabili allo stabilimento, le MTD di settore. Le modifiche non sostanziali attuale nel periodo di vigenza sono state realizzate avendo cura di captare e trattare le emissioni in atmosfera.

### Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo in sede di Conferenza di Servizi ha relazionato nel merito segnalando che i livelli emissivi registrati durante il periodo di vigenza dell'AIA sono risultati conformi ai limiti assegnati, così come i livelli di consumi energetici specifici sono allineati a quanto già evidenziato in fase di prima autorizzazione. L'impianto pertanto continua a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate all'applicazione delle MTD del settore specifico,

Parametro	TIPOLOGIA PRODOTTO	ANNO 2004 (pre-AIA)	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
Consumo di GPL	-	3100,00 MWh	2528,00 MWh	2780,00 MWh	3060,00 MWh
Consumo specifico di energia termica	farina	3,30 kWh/kg	6,10 kWh/kg	4,00 kWh/kg	3,70 kWh/kg
	miscelato	1,20 kWh/kg	3,80 kWh/kg	2,30 kWh/kg	3,70 kWh/kg
	pellet	30,30 kWh/kg	52,50 kWh/kg	38,40 kWh/kg	38,30 kWh/kg
Consumo di energia elettrica	-	3800,00 MWh	3162,00 MWh	3663,00 MWh	3953,00 MWh
Consumo specifico di energia elettrica	farina	14,30 kWh/kg	29,70 kWh/kg	30,70 kWh/kg	28,70 kWh/kg
	miscelato	7,50 kWh/kg			
	pellet	44,10 kWh/kg			

Si è notato dall'esame dei report annuali, un leggero incremento dei consumi termici rispetto ai dati dichiarati in sede d'istanza AIA e un aumento delle polveri emesse, da 0,84 t/a a 1,15 t/a. Il gestore ritiene che tale fatto sia ascrivibile a nuovi dati di misura utilizzati, all'attualizzazione delle ore di funzionamento degli impianti, nonché all'aumento dei camini.

## Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

### Ciclo produttivo

#### Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi alle specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza, e relative integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;

7. ogni modifica del suddetto ciclo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
8. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
9. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
10. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche con l'ausilio di sistemi di telecontrollo;
11. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
12. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
13. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
14. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
15. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
16. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

## **Uso dell'energia**

### ***Prescrizioni***

Si rimanda alle prescrizioni generali del paragrafo precedente

## Emissioni in atmosfera

### Quadro emissivo e limiti di emissione

Codice Impianto: 004089/4

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		TERMINE DI ADEGUAMENTO	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
1,2 (*)	Ricevimento materie prime	28.000	POLVERI	10	0,280	-	9	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
3	Macinazione	7.000	POLVERI	10	0,070	-	33	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
4	Cubettatura	21.600	POLVERI COV (**)	10 20	0,216 -	-	33	CICLONE	TRIENNALE
5	Cubettatura	17.500	POLVERI COV (**)	10 20	0,175 -	-	33	CICLONE	TRIENNALE
6	Cubettatura	19.400	POLVERI COV (**)	10 20	0,194 -	-	33	CICLONE	TRIENNALE
7	ELIMINATO								
8	Movimentazione prodotti verso silos di carico	900	POLVERI	10	0,009	-	33	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
9	Insaccaggio prodotto	2.700	POLVERI	10	0,027	-	5	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
10,11,12	Generatori di calore a GPL a servizio del ciclo produttivo	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 (PARTE V, ALLEGATO IV, PARTE I)							
13,15	Generatori di calore a GPL per riscaldamento civile	ESCLUSI DAGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TITOLO II, PARTE V DEL D.LGS. 152/06							



N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		TERMINE DI ADEGUAMENTO	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
14	Macinazione	6.000	POLVERI	10	0,060	-	34	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
16	Scarico cereali in fossa	7.500	POLVERI	10	0,075	-	10	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
17	Macinazione	9.000	POLVERI	10	0,090	-	31	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE

(\*) parametri riferiti a ciascun camino

(\*\*) per COV s'intendono i Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale

## Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissivo del presente allegato;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
4. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata **entro 8 ore** alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana
5. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, in particolare per i filtri a tessuto la manutenzione deve essere effettuata secondo il documento denominato "Istruzione ambientale controllo filtri", presentato nell'ambito dell'istruttoria per l'ottenimento dell'AIA;
6. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
7. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti UNI 10169, UNI EN 13284-1 (se rilevato il parametro Polveri) e UNI EN 15259. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
9. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;
10. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni, con la periodicità ivi indicata;

11. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
12. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
13. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988); Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

## Scarichi acque reflue

### Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 3

N° Scarico finale <sup>1</sup>	Scarico parziale <sup>2</sup>	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico <sup>3</sup>	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore <sup>4</sup>	Descrizione	Sponda	Limiti di emissione
S1		Servizi igienici	saltuario	330	SSU	-	-	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17
S2		Servizi igienici Lavandini laboratorio	saltuario	180	SSU	-	-	
S3		Servizi igienici	saltuario	180	SSU	-	-	

Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione, predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i..

<sup>1</sup> Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo. Numerazione corrispondente alle tavole planimetriche agli atti.

<sup>2</sup> Identificazione e numerazione, per ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

<sup>3</sup> Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

<sup>4</sup> Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

## **Prescrizioni**

1. devono essere rispettate le specifiche progettuali, le modalità operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta ed in merito ai quali si è verificato che non contrastano sostanzialmente con quanto appresso prescritto;
2. deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
3. è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
4. è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue, anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione dei fanghi);
6. il sistema di dispersione dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo (subirrigazione o pozzo perdente) deve essere ubicato lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
7. i residui derivanti dal funzionamento o dalla manutenzione del sistema di depurazione devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. nell'esercizio dell'attività autorizzata devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche impartite dalle autorità sanitarie locali;
9. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore;

## **Prescrizioni specifiche per Piano di Prevenzione e Gestione Acque di Prima pioggia e lavaggio aree esterne**

Si conferma il contenuto del Piano di prevenzione e di gestione approvato in occasione del rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale.

10. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
11. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e gestione;
12. qualora la situazione descritta nel piano di prevenzione e gestione approvato, subisca modifiche in seguito a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione degli insediamenti, edifici o installazioni, oppure nel caso in cui l'attività sia trasferita in altro luogo, deve essere data comunicazione alla Provincia, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, e, se del caso, presentato un nuovo piano.

## Emissione sonora

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. I valori limite di emissione ed immissione previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle. Per le estensioni sul territorio delle aree a diversa classificazione acustica, si deve fare riferimento al PCA del Comune di Fossano.

**Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A)**

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

**Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)**

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

### Valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB

### **Prescrizioni**

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche:
  - a. in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione;
  - b. ogni qual volta intervengano modifiche, nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.Gli esiti delle misure di cui al punto a) e le relative interpretazioni devono essere trasmesse alla Provincia unitamente all'istanza di rinnovo. Per quelle di cui al punto b) le modalità di trasmissione saranno concordate con la Provincia.
3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal PCA, causati dall'autorità autorizzata con il presente provvedimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

## Gestione rifiuti

### Prescrizioni

1. la gestione degli scarti di produzione dei mangimi medicati e delle polveri derivati dalla filtrazione degli effluenti gassosi deve avvenire nel rispetto delle procedure approvate dal servizio veterinario competente e nel rispetto delle condizioni previste per i sottoprodotti dall'art. 183 bis lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in regime di "deposito temporaneo";
3. i recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
4. i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
5. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
6. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.

## Sicurezza industriale, protezione del suolo e delle acque sotterranee

### Prescrizioni

- Deve essere adottate ed aggiornate una o più procedure aziendali che assicurino:
  - una formazione costante del personale in tema di sicurezza ed tutela ambientale;
  - la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

# FERRERO MANGIMI S.P.A.

## ALLEGATO TECNICO 2

### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

#### Sommario

PREMESSA.....	2
COMPARTO: ENERGIA.....	4
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	5
COMPARTO: UTILIZZO DELL'ACQUA .....	5
COMPARTO: EMISSIONI SONORE .....	6
COMPARTO: RIFIUTI .....	6
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....	7

## PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
  - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
  - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
  - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
  - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

**COMPARTO: ENERGIA**

<b>PARAMETRO</b>	<b>TIPO DI DETERMINAZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>METODICA</b>	<b>PUNTO DI MONITORAGGIO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI</b>
Consumo di GPL	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	n.a.	Contatore	In continuo	Dati da trasmettere nella relazione annuale
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t farina/ miscelato prodotti	n.a.	-	Annuale	
		kWh/t pellet prodotto				
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	kWh	n.a.	Contatore	In continuo	
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto indifferenziato	n.a.	-	Annuale	

n.a: non applicabile

**COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Rif. D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – parte V art. 271 e All. VI; DM 31/01/2005 (1)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17	TRIENNALE	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
COV	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		4,5,6	TRIENNALE	

(1) fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: “... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti”

**COMPARTO: UTILIZZO DELL'ACQUA**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	Lettura misuratore di portata	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Invio riepilogo registrazioni mensili agli enti competenti unitamente alla relazione annuale.  Dati di riepilogo conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

**COMPARTO: EMISSIONI SONORE**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	Entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento per valutare l'impatto acustico del nuovo mulino.	Invio agli enti competenti unitamente alla relazione annuale
Livello di immissione					In occasione della presentazione della domanda di rinnovo	Invio agli Enti competenti unitamente all'istanza di rinnovo

**COMPARTO: RIFIUTI**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	FREQUENZA	NOTE
Classificazione dei rifiuti	Misura diretta discontinua	n.a.	Rif.: All. 2 del D.M. 31/01/2005 e/o concordate con organo di controllo	La caratterizzazione di base deve essere effettuata al primo conferimento a ditte esterne che effettuano attività recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e comunque, almeno una volta l'anno.	I referti analitici, laddove eseguiti, e le valutazioni scritte vanno conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

### CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art..3 C.M. 24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA